
Circolare 2013/3

Attività di audit

Attività di audit

Riferimento:	Circ. FINMA 13/3 «Attività di audit»
Data:	6 dicembre 2012
Entrata in vigore:	1° gennaio 2013
Ultima modifica:	18 novembre 2016 [le modifiche sono contrassegnate con un * ed elencate alla fine del documento]
Concordanza:	Sostituisce la Circ. FINMA 08/41 «Questioni in materia di audit»
Basi legali:	LFINMA art. 7 cpv. 1 lett. b, 24, 25, 27, 28a, 29 LBCR art. 18 LBVM art. 15 cpv. 4, 17 LICol art. 52, 107, 118, 126, 130 LSA art. 28, 30, 70, 78 OA-FINMA art. 1-14 OICol-FINMA art. 110, 112, 113, 114, 116 LRD art. 19a LOF art. 38a cpv. 1 LInFi art. 83, 84 cpv. 1 e 3, 116 cpv. 2, 117 cpv. 1
Allegato 1:	Strategia di audit standard Banche / commercianti di valori mobiliari (cat. 1)
Allegato 2:	Strategia di audit standard Banche / commercianti di valori mobiliari (cat. 2 – 5)
Allegato 3:	Strategia di audit standard Direzione dei fondi ai sensi della LICol
Allegato 4:	Strategia di audit standard Gestori patrimoniali ai sensi della LICol
Allegato 5:	Strategia di audit standard Rappresentanti ai sensi della LICol
Allegato 6:	Strategia di audit standard SICAF ai sensi della LICol
Allegato 7:	Strategia di audit standard SICAV ai sensi della LICol
Allegato 8:	Strategia di audit standard SACol ai sensi della LICol
Allegato 9:	Strategia di audit standard Banche depositarie ai sensi della LICol
Allegato 10:	Strategia di audit standard Imprese di assicurazione
Allegato 11:	Strategia di audit standard Gruppi e conglomerati assicurativi
Allegato 12:	Strategia di audit standard IFDS
Allegato 13:	Analisi dei rischi Banche
Allegato 14:	Analisi dei rischi Assicurazioni

- Allegato 15: Analisi dei rischi LICol
 Allegato 16: Analisi dei rischi Infrastrutture del mercato finanziario
 Allegato 17: Strategia di audit standard Infrastrutture del mercato finanziario
 Allegato 18: Informazioni supplementari nella relazione completa concernente l'audit dei conti annuali per banche e commercianti di valori mobiliari
 Allegato 19: Informazioni supplementari nella relazione completa concernente l'audit dei conti annuali per assicurazioni
 Allegato 20: Informazioni supplementari nella relazione completa concernente l'audit dei conti annuali per titolari dell'autorizzazione ai sensi della LICol

Destinatari																										
LBCR			LSA			LBVM	LInFI				LICol				LRD		Altri									
Banche	Gruppi e congl. finanziari	Altri intermediari	Assicuratori	Gruppi e congl. assicurativi	Intermediari assicurativi	Commercianti di val. mobiliari	Sedi di negoziazione	Controparti centrali	Depositari centrali	Repertori di dati sulle	Sistemi di pagamento	Partecipanti	Direzioni dei fondi	SICAV	Società in accomandita per ICC	SICAF	Banche depositarie	Gestori patrimoniali di ICC	Distributori	Rappresentanti di ICC esteri	Altri intermediari	OAD	IFDS	Assoggettati OAD	Società di audit	Agenzie di rating
X	X		X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X			X		X	

Parte 1 Parte generale	Nm.	1-78
I. Scopo	Nm.	1
II. Definizioni	Nm.	2-3
III. Contenuto dell'audit di vigilanza	Nm.	4-8
IV. Analisi dei rischi	Nm.	9-27
V. Strategia di audit	Nm.	28-31
VI. Ampiezza di audit	Nm.	32-34
VII. Principi dell'audit di vigilanza	Nm.	35-44
A. Garanzia della qualità	Nm.	37-38
B. Documentazione	Nm.	39
C. Prescrizioni legali e di altro tipo	Nm.	40
D. Elementi probatori dell'audit	Nm.	41-44
VIII. Distinzione tra audit dei conti annuali e audit di vigilanza	Nm.	45-46
IX. Revisione interna	Nm.	47-49
X. Audit di vigilanza dei gruppi e conglomerati operanti all'estero	Nm.	50-52
XI. Rendiconto	Nm.	53-77
XII. Obblighi di notifica	Nm.	78-78.1
Parte 2 Disposizioni speciali	Nm.	79-149
I. Disposizioni speciali per l'audit di banche e commercianti di valori mobiliari	Nm.	79-112
A. Analisi dei rischi	Nm.	79-85
B. Strategia di audit	Nm.	86-107

C.	Rendiconto	Nm.	108
D.	Termini	Nm.	109
E.	Audit susseguente	Nm.	110
F.	Audit di centrali di emissione di obbligazioni fondiarie	Nm.	111
G.	Audit dei conti annuali	Nm.	112
I ^{bis} .	Disposizioni particolari per l'audit delle infrastrutture del mercato finanziario	Nm.	112.1-122.8
A.	Analisi dei rischi	Nm.	112.2
B.	Strategia di audit	Nm.	112.3-112.4
C.	Rendiconto	Nm.	112.5
D.	Termini	Nm.	112.6
E.	Audit susseguenti	Nm.	112.7
II.	Disposizioni speciali per l'audit ai sensi della LICol	Nm.	113-122
A.	Analisi dei rischi	Nm.	113
B.	Strategia di audit	Nm.	114-120
C.	Termini	Nm.	121
D.	Audit susseguenti	Nm.	122
III.	Disposizioni speciali per l'audit di imprese di assicurazione	Nm.	122.1-130
A.	Analisi dei rischi	Nm.	122.1-127
B.	Strategia di audit	Nm.	128
C.	Termini	Nm.	129
D.	Audit dei conti annuali	Nm.	130
IV.	Disposizioni speciali per l'audit degli intermediari finanziari direttamente sottoposti secondo l'art. 2 cpv. 3 LRD (IFDS)	Nm.	131-148
A.	Analisi dei rischi	Nm.	131
B.	Strategia di audit	Nm.	132
C.	Rispetto dei requisiti per l'autorizzazione e lacune nell'applicazione degli obblighi di diligenza	Nm.	133
D.	Audit sul posto	Nm.	134

E. Rischio inerente all'audit	Nm.	135-143
F. Termini	Nm.	144-148
V. Allegati	Nm.	149
Parte 3 Disposizioni transitorie	Nm.	150-155
Parte 4 Entrata in vigore	Nm.	156

Parte 1 Parte generale

I. Scopo

La presente circolare disciplina l'audit degli assoggettati da parte delle società di audit che operano come braccio operativo della FINMA e, salvo disposizione contraria, si riferisce unicamente all'audit ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 lett. a LFINMA (di seguito indicato come «audit»). 1

II. Cambiamento della società di audit

Abrogato 2*

Il cambiamento della società di audit deve essere notificato alla FINMA senza indugio, tuttavia al più tardi tre mesi prima di inoltrare l'analisi dei rischi e la strategia di audit relativa all'attuale periodo di audit. 2.1*

Abrogato 3*

III. Contenuto dell'audit

L'audit è strutturato in singoli ambiti di verifica, che a loro volta possono essere suddivisi in campi di verifica e questi ultimi a loro volta in punti di verifica. La FINMA può definire ulteriori indicazioni in merito allo svolgimento dell'audit (punti di audit). 4*

Abrogato 5*

Gli ambiti di verifica degli assoggettati da sottoporre ad un controllo nel quadro dell'audit di base sono definiti per ogni ambito di vigilanza negli allegati alla presente circolare. 6*

Abrogato 7*

Abrogato 8*

VI. Analisi dei rischi

Ogni anno le società di audit eseguono in linea di massima per ogni assoggettato da sottoporre ad audit un'analisi dei rischi, che poi provvedono a inviare alla FINMA. L'analisi dei rischi deve essere effettuata anche per gruppi o conglomerati assoggettati alla vigilanza della FINMA. 9*

L'analisi dei rischi è una valutazione indipendente della situazione di rischio 10

dell'assoggettato da parte della società di audit all'attenzione della FINMA.	
Nel quadro dell'analisi dei rischi, la società di audit evidenzia, dal suo punto di vista, i rischi cui è esposto l'assoggettato. L'analisi dei rischi va resa nota a quest'ultimo. L'analisi dei rischi non viene eseguita di concerto con l'assoggettato.	11 *
L'analisi dei rischi deve:	12
• comprendere nella sua totalità l'assoggettato da sottoporre ad audit;	13
• fornire una visione d'insieme dei rischi derivanti dalle attività dell'assoggettato (tenendo conto in particolare delle condizioni di mercato e del contesto sia economico sia politico);	14
• integrare la <i>corporate governance</i> dell'assoggettato; e	15
• contenere una prospettiva previdente, ossia considerare possibili ripercussioni degli attuali sviluppi relativi all'assoggettato.	16
I singoli rischi sono valutati e ponderati in funzione della possibile incidenza sull'assoggettato.	17
L'analisi dei rischi deve essere eseguita conformemente all'allegato (cfr. allegati sull'analisi dei rischi) e strutturata, sostanzialmente, nel modo seguente:	18
• giudizio generale sui rischi dell'assoggettato da parte della società di audit;	19
• categorizzazione e valutazione esaustive dei rischi, con la prima che, di massima, si rifà agli ambiti e ai campi di verifica. Se si osservano ulteriori rischi, esse vanno completate, onde garantire un quadro completo dei rischi dell'assoggettato;	20
• il legame tra «estensione/entità» e il «livello di probabilità» del rischio per ambito di verifica ovvero campo di verifica determina il «rischio inerente (al lordo)».	21
Il rischio inerente viene stimato nel modo seguente:	22

Entità	Livello di probabilità	Rischio inerente
molto elevato	molto elevato	molto elevato
molto elevato	elevato	molto elevato
molto elevato	medio	elevato
molto elevato	basso	elevato
elevato	molto elevato	elevato
elevato	elevato	elevato
elevato	medio	medio
elevato	basso	medio
medio	molto elevato	medio
medio	elevato	medio
medio	medio	medio
medio	basso	basso
basso	molto elevato elevato medio basso	basso

23

La società di audit stabilisce una gerarchia dei rischi (lordi) dell'assoggettato.

24

Il rischio netto viene determinato sulla base delle misure di contenimento del rischio (p. es. controlli implementati) individuate dalla società di audit.

25*

Abrogato

26*

Ulteriori informazioni riguardo all'analisi dei rischi sono riportate in una guida pratica della FINMA.

27

V. Strategia di audit

La strategia di audit determina l'ampiezza di audit e la periodicità con cui vanno sottoposti ad audit i singoli ambiti di verifica presso l'assoggettato. La società di audit pianifica l'audit in base alla pertinente strategia. 28

Per tutte le categorie di sorveglianza presenti in ogni ambito di vigilanza, la FINMA definisce una strategia di audit standard minima per l'audit di base (cfr. allegati sulla strategia di audit standard), in cui vengono indicati gli ambiti di verifica, le ampiezze minime di audit e della periodicità dell'audit. 29*

Se la società di audit ritiene che la strategia di audit standard non sia sufficiente, propone alla FINMA di discostarsene, motivando tale proposta. 30

La FINMA può ordinare audit supplementari anche al di fuori dello scadenario della strategia di audit standard, pianificandoli e comunicandoli il prima possibile. 31

VI. Ampiezza di audit

Sono previste due ampiezze di audit: 32

- audit: la società di audit deve farsi un quadro completo della fattispecie da verificare. Va fornita una chiara attestazione di audit sul rispetto delle norme in materia di vigilanza (*positive assurance*); 33

- valutazione critica: la società di audit acquisisce una panoramica adeguata della fattispecie da verificare. L'auditor fissa per iscritto che dagli atti di verifica svolti (lettura di documenti, interviste ecc.) non sono emerse fattispecie da cui si potrebbe desumere il mancato rispetto delle disposizioni in materia di vigilanza (*negative assurance*). 34

VII. Principi di audit

Gli standard di audit nazionali e internazionali per la verifica dei conti annuali in base ai principi della revisione ordinaria ai sensi del Codice delle obbligazioni (audit dei conti annuali) non sono determinanti ai fini dell'audit. Gli audit si rifanno alle prescrizioni della presente circolare. 35*

Basandosi sulla strategia di audit stabilita, la società di audit deve procedere a una pianificazione sistematica dell'audit. La società di audit è tenuta a preparare ed eseguire l'audit adottando un atteggiamento critico e assicurando valutazioni obiettive. Nel corso degli audit vanno considerate le possibili ripercussioni di attuali sviluppi con riguardo all'ambito di verifica dell'assoggettato e al contesto, in particolare per quanto riguarda possibili violazioni delle norme in materia di vigilanza. 36

A. Garanzia della qualità

La società di audit stabilisce principi tesi a garantire la qualità dell'audit e vigila affinché vengano rispettati costantemente. Nel quadro di ogni singolo mandato di audit adotta i provvedimenti necessari a garantire il rispetto dei principi non solo nel loro insieme, ma anche a livello di singolo mandato. Ciò vale in particolare per la pianificazione dell'audit, il programma di audit, la delega di lavori in conformità alle competenze a collaboratori qualificati, la messa a disposizione delle informazioni necessarie ai fini dell'audit, l'istruzione delle équipes di audit, la loro sorveglianza e lo scadenziario consono. 37*

Se le circostanze presso l'assoggettato lo richiedono, ai fini di un'ulteriore verifica si deve ricorrere a ulteriori collaboratori in materia di audit, esperti tecnici interni della società di audit o specialisti tecnici esterni di cui quest'ultima si avvale. 38

B. Documentazione

Per ogni singolo mandato di audit la società di audit allestisce tempestivamente una documentazione dell'audit completa e sufficientemente dettagliata che sia comprensibile e verificabile per terzi competenti in materia. Le informazioni contenute nei documenti di lavoro riguardanti la pianificazione e l'esecuzione dell'audit documentano le considerazioni e le conclusioni in merito alle fattispecie verificate, nonché le conferme e i risultati figuranti nel rapporto inviato alla FINMA. Nei documenti di lavoro sono inoltre annotati la tipologia, il momento e l'entità dell'atto di verifica svolto. Se viene utilizzato il materiale allestito dall'assoggettato, va contrassegnato di conseguenza e ne va accertato il corretto allestimento. I documenti di lavoro possono essere designati quali atti permanenti, sempre che le informazioni contenute continuino a risultare pertinenti al di là dell'audit annuale. La documentazione relativa alla verifica è di proprietà della società di audit e va conclusa entro un termine appropriato dopo la consegna del rapporto di audit alla FINMA; dalla conclusione alla fine del periodo di conservazione previsto per legge non è più possibile apportare alcuna modifica. Nel rispetto della confidenzialità, la società di audit garantisce una conservazione sicura della documentazione relativa alla verifica e, per quanto possibile, separata dai documenti di lavoro della revisione dei conti durante il periodo di conservazione previsto per legge. 39*

C. Prescrizioni legali e di altro tipo

Nell'esecuzione dell'audit occorre tenere conto del quadro giuridico legale e normativo determinante. Se durante l'audit viene appurata una violazione delle prescrizioni legali o di altro genere, nell'audit devono essere considerate le ripercussioni sull'integrità della direzione dell'impresa o sui collaboratori nel momento dell'audit. 40

D. Elementi probatori dell'audit

Basandosi su adeguati atti di verifica orientati alla procedura e al risultato, nell'audit occorre conseguire elementi probatori sufficienti e appropriati, affinché sia possibile 41

trarre conseguenze motivate tali da costituire la base per le conferme e il rendiconto. Con gli atti di verifica orientati alla procedura si esamina la concezione e l'efficacia di sistemi e processi, mentre con quelli orientati al risultato si eseguono verifiche di casi specifici e atti di verifica analitici. Gli elementi probatori dell'audit vengono ottenuti mediante la possibilità di visionare e osservare, consultazioni, conferme e calcoli e vengono integrati da atti di verifica analitici contenenti, ad esempio, l'analisi di cifre chiave, sviluppi o confronti con periodi precedenti, aspettative e paragoni tra settori. Occorre svolgere atti di verifica analitici nella valutazione dei rischi e nella pianificazione dell'audit e quali atti di verifica orientati al risultato.

Nell'audit mediante campionatura, l'entità di quest'ultima deve essere sufficiente a trarre conclusioni sulla popolazione statistica, e il rischio legato alla campionatura va ridotto al minimo. Nel concepire la campionatura vanno considerati lo scopo dell'atto di verifica e le caratteristiche della popolazione statistica. Gli errori appurati vanno giudicati quanto al genere e alla causa nonché alle loro possibili ripercussioni anche su altri settori ed eventualmente estrapolati dalla popolazione statistica. 42

Tutti gli eventi significativi identificati nel periodo tra la conclusione dell'audit e la consegna del rapporto di audit vanno menzionati in quest'ultimo. A tal fine occorre presentare sufficienti e appropriati elementi probatori dell'audit. 43*

Abrogato. 44*

VIIa. Incompatibilità con un mandato di audit

Le società di audit e gli auditor sono tenuti a rispettare le prescrizioni in materia di indipendenza ai sensi dell'art. 11/OSRev. 44.1*

L'art. 7 OA-FINMA contiene inoltre un elenco non esaustivo di attività incompatibili con un mandato di audit. A tale proposito occorre tenere presente quanto segue: 44.2*

- Il concetto di consulenza in materia di vigilanza comprende in linea di principio tutti i servizi erogati su incarico degli organi e dei collaboratori dell'assoggettato. Tale attività include segnatamente lo sviluppo e l'introduzione di strumenti specifici per il cliente in materia di *compliance* e controllo/gestione dei rischi, il *coaching*, i corsi di formazione specifici per i clienti, il trasferimento del *know-how* nonché i servizi di affiancamento e supporto. 44.3*

- Per contro, previa divulgazione integrale nei confronti della FINMA, sono ammesse le valutazioni preventive (p. es. attività di *pre-audit*) senza servizi di consulenza e di affiancamento. Tali valutazioni portano alla formulazione di un giudizio di audit indipendente per un ambito di audit predefinito al di fuori della verifica. A tale riguardo, l'oggetto dell'audit deve essere sviluppato interamente e già pronto per l'implementazione. 44.4*

- Le consulenze in materia di vigilanza fornite nel quadro di una procedura di 44.5*

autorizzazione sono escluse qualora dopo l'autorizzazione venga assunto il mandato di audit.

- Tutti i servizi in relazione con attività di *due diligence* che riguardano un assoggettato a vigilanza in Svizzera e che non vertono esclusivamente sull'allestimento di *factbook* o sulla creazione di *data room* sono considerati come consulenza in materia di vigilanza e di conseguenza non sono ammesse. Resta fatto salvo l'audit ai sensi della Legge sulla fusione. 44.6*
- Per quanto concerne l'erogazione di servizi a favore di società del gruppo nazionali ed estere che sono oggetto della vigilanza consolidata della FINMA trovano applicazione i nm. 44.3–44.6. A tale riguardo è irrilevante il fatto che la prestazione venga erogata dalla società di audit oppure da un'altra società appartenente alla stessa rete. 44.7*
- I *secondment* dei collaboratori della società di audit impegnati nella revisione interna dell'assoggettato a vigilanza sono ammessi a condizione che il collaboratore non abbia poteri decisionali e che il *secondment* abbia una durata non superiore a sei mesi. I *secondment* di collaboratori addetti alla revisione interna sono ammessi a condizione che vengano effettuati soltanto una volta per persona e abbiano una durata massima limitata a sei mesi. Una messa a disposizione di personale che eccede tale limite massimo non è ammessa. 44.8*

VIII. Separazione fra audit e audit dei conti annuali

Abrogato. 45*

In casi motivati, la FINMA può esigere che l'audit non venga svolto dallo stesso auditor responsabile e dallo stesso gruppo di audit che si occupa o si occupano dell'audit dei conti annuali. 46*

IX. Revisione interna

Abrogato. 47*

Un eventuale appoggio sui lavori della revisione interna deve essere esplicitato nel rapporto di audit. Occorre indicare in quale ambito di verifica e con quale entità la revisione interna ha effettuato l'audit e a quali risultati è giunta. La società di audit valuta la verifica della revisione interna in termini di qualità e attendibilità. 48*

In un ambito di verifica, la società di audit non può appoggiarsi in due cicli di audit consecutivi sui lavori della revisione interna in conformità al nm. 48. 49

X. Audit di gruppi e conglomerati operanti a livello transfrontaliero

In linea di principio, è la stessa società di audit a procedere all'audit da effettuare presso le entità di un gruppo o di un conglomerato all'estero nel quadro dell'audit di gruppo.	50
L'audit può essere effettuato anche da società di audit associate. La società di audit associata va istruita accuratamente e sorvegliata dalla società di audit. I documenti di lavoro devono essere sottoposti periodicamente a un controllo della qualità. La società di audit valuta l'audit della società di audit associata.	51
Nel quadro del rapporto di audit, la società di audit informa la FINMA qualora non sia possibile rispettare le disposizioni svizzere in materia di vigilanza perché in contrasto con il diritto estero.	52

XI. Rendiconto

Abrogato	53*
Nel rendiconto, la società di audit tiene conto del contesto determinante per l'assoggettato e degli sviluppi attuali e prevedibili.	54*
Abrogato	55*
Abrogato	56*
Abrogato	57*
Abrogato	58*
Abrogato	59*
Abrogato	60*
Abrogato	61*
Abrogato	62*
Il rapporto di audit contiene la seguente struttura minima:	63
<ul style="list-style-type: none"> sintesi delle condizioni quadro dell'audit, nella fattispecie entità dell'audit, periodo di rendiconto, nome dell'auditor responsabile, periodo degli atti di verifica, procedura di audit, entità dell'appoggio su lavori di terzi, conferma del rispetto della strategia di audit; 	64*

• conferma dell'indipendenza della società di audit;	65
• indicazioni riguardo a ulteriori mandati della società di audit presso l'assoggettato;	66
• riassunto dei risultati dell'audit, incluso il riassunto di tutte le irregolarità e delle raccomandazioni sotto forma di tabella;	67
• descrizione di modifiche significative presso l'assoggettato o nell'ambito di verifica, in particolare riguardo a proprietario, organi, modello aziendale, rapporti con altre imprese e processi fondamentali;	68
• descrizione dei risultati dell'audit nello specifico;	69
• ulteriori osservazioni;	70
• segnalazioni di difficoltà nell'audit, inclusa la conferma che l'assoggettato ha messo a disposizione tutte le informazioni necessarie in modo tempestivo e nella qualità richiesta;	71
• Abrogato	72
Per il rendiconto vanno utilizzati i modelli della FINMA.	73
Abrogato	74*
Abrogato	75*
Irregolarità e raccomandazioni vanno riportate indipendentemente dall'ampiezza di audit applicata.	75.1*
Se le irregolarità vengono discusse previamente con l'assoggettato, occorre renderlo noto. Va inoltre reso noto se l'assoggettato non è d'accordo con un'irregolarità. Il ripristino della situazione conforme deve essere sistematicamente verificato dalla società di audit.	76
Le irregolarità che si verificano ripetutamente devono essere contrassegnate in modo speciale.	76.1*
Nel caso di un gruppo o di un conglomerato, in linea di principio occorre procedere a un rendiconto separato sul singolo istituto e sul gruppo.	77*

XII. Obblighi di notifica

Gli obblighi di notifica legali delle società di audit vanno rispettati in ogni momento. Le segnalazioni riguardanti commissioni di reati da parte di assoggettati vanno immedia-	78
---	----

tamente notificate alla FINMA.

La notifica del dispendio e dell'onorario ai sensi dell'14 cpv. 2 OA-FINMA per i servizi di revisione e di audit nonché per i servizi che esulano dalla verifica presso gli assoggettati a vigilanza deve essere presentata conformemente alle disposizioni della FINMA. 78.1*

Parte 2 Disposizioni speciali

I. Disposizioni speciali per l'audit di banche e commercianti di valori mobiliari

A. Analisi dei rischi

Si applicano le disposizioni generali sull'analisi dei rischi. 79

Nel quadro dell'analisi dei rischi (cfr. allegato Analisi dei rischi banche), dopo il rilevamento dei rischi al lordo vengono considerati anche i controlli implementati presso l'assoggettato per accertare i rischi al netto. La società di audit fornisce così una valutazione in merito ai rischi inerenti (cfr. nm. 22 segg.) e ai rischi dei controlli: 80*

- elevato: finora la società di audit non ha svolto alcun atto di verifica sulla presenza e sul funzionamento dei controlli, oppure non è chiaro se vi sono dei controlli o li ha giudicati inefficaci; 81
- medio: sulla base degli ultimi atti di verifica, la società di audit ha constatato che esistono dei controlli e non dispone di alcuna indicazione in merito alla non adeguatezza o inefficacia. L'attuale contesto di controllo deve essere contemplato nella valutazione. 82
- basso: sulla base degli ultimi atti di verifica, la società di audit ha constatato che i controlli sono appropriati ed efficaci. L'attuale contesto di controllo deve essere contemplato nella valutazione. 83

I rischi al netto devono di conseguenza essere stabiliti come segue: 84

Rischio inerente	Rischio di controllo	Rischio al netto
molto elevato	elevato	molto elevato
molto elevato	medio	molto elevato
molto elevato	basso	elevato
elevato	elevato	elevato
elevato	medio	medio
elevato	basso	medio
medio	elevato	medio
medio	medio	medio
medio	basso	basso
basso	elevato	basso
basso	medio	basso
basso	basso	basso

85

B. Strategia di audit

La società di audit deve prendere posizione nei confronti della FINMA e motivare di conseguenza se considera sufficiente la strategia di audit standard. Nel giudizio si appoggia sull'analisi dei rischi.

86

La strategia di audit standard si applica se, in ragione dell'analisi dei rischi della società di audit e della valutazione dei rischi da parte della FINMA, non vi è alcuna necessità di adeguarla.

87

Questo è il caso quando il rischio al netto è giudicato «basso» o «medio». Se è «elevato» o «molto elevato», la società di audit adegua la propria strategia di audit nell'ampiezza e nella periodicità dell'audit in linea di massima come segue:

88

- in caso di rischio «elevato» l'«intervento ogni due o tre anni» è sostituito da un intervento annuale con ampiezza di audit «valutazione critica». Almeno ogni quattro anni (categoria 1) o sei anni (categorie da 2 a 5) si applica l'ampiezza di audit «audit»;
- in caso di rischio «molto elevato» ha luogo un intervento annuale con ampiezza di audit «audit».

89

90

Tali adeguamenti della strategia di audit standard devono essere apportati per tutti gli ambiti di verifica ovvero tutti i campi di verifica, ad eccezione di:	91
• Requisiti in materia di fondi propri e relativa pianificazione: categoria 1: non viene effettuato alcun adeguamento in caso di rischio «elevato».	92
• Audit della capacità reddituale a lungo termine: una valutazione critica annuale è sufficiente, di massima, anche in caso di rischio «elevato» o «molto elevato»;	93
• Requisiti qualitativi in materia di liquidità / requisiti quantitativi in materia di liquidità: categoria 1: non viene effettuato alcun adeguamento in caso di rischio «elevato».	94*
• «Corporate governance» (a livello di singolo istituto e di gruppo): una valutazione critica annuale è sufficiente, di massima, anche in caso di rischio «elevato» o «molto elevato»;	95
• Revisione interna (a livello di singolo istituto e di gruppo): una valutazione critica annuale è sufficiente, di massima, anche in caso di rischio «elevato» o «molto elevato»;	96
• Organizzazione interna, sistema di controllo interno, informatica (IT): per questo campo di verifica deve essere prevista una copertura graduale dei temi su un periodo di sei anni. Per settori in cui sono state osservate delle carenze ha luogo annualmente un intervento con ampiezza di audit «audit»;	97
• <i>Outsourcing</i> : per questo campo di verifica deve essere prevista una copertura graduale dei singoli temi su un periodo di sei anni. Per i settori in cui sono state osservate delle carenze e per convenzioni di <i>outsourcing</i> appena stipulate ha luogo annualmente un intervento con ampiezza di audit «audit»;	98*
• Funzioni centrali per il controllo e il contenimento dei rischi: funzione di controllo dei rischi / funzione di <i>compliance</i> (a livello di singolo istituto e di gruppo): non viene effettuato alcun adeguamento in caso di rischio «elevato».	99*
• Osservanza delle prescrizioni in materia di riciclaggio di denaro (a livello di singolo istituto e di gruppo): non viene effettuato alcun adeguamento in caso di rischio «elevato».	100
• Misure a livello di gruppo concernenti l'adempimento delle prescrizioni qualitative in materia di liquidità / delle prescrizioni quantitative in materia di liquidità: categoria 1: non viene effettuato alcun adeguamento in caso di rischio «elevato».	101*
• Misure a livello di gruppo concernenti l'adempimento degli obblighi in correlazione con transazioni su derivati: categoria 1: non viene effettuato alcun adeguamento in caso di rischio «elevato».	101.1*

• Misure a livello di gruppo concernenti i fondi propri e la ripartizione dei rischi / adempimento delle prescrizioni in materia di fondi propri: categoria 1: non viene effettuato alcun adeguamento in caso di rischio «elevato».	102*
• Strutture di finanziamento infragruppo e impegni eventuali: non viene effettuato alcun adeguamento in caso di rischio «elevato».	103
• Misure a livello di gruppo concernenti l'adempimento di ulteriori prescrizioni svizzere ed estere del diritto in materia di vigilanza: non viene effettuato alcun adeguamento in caso di rischio «elevato».	103.1*
 Laddove non è più garantita l'osservanza dei requisiti in materia di fondi propri in conformità alla Circolare FINMA 11/02, la società di audit definisce «molto elevato» il rischio al netto per il campo di verifica «Requisiti in materia di fondi propri e relativa pianificazione», specialmente se il livello di intervento previsto nella Circolare non viene raggiunto. In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo di fondi propri, il rischio va definito «elevato».	104
 Se necessario dal punto di vista della complessità e della situazione di rischio di un assoggettato, la società di audit elabora, basandosi sull'analisi dei rischi, una proposta motivata per una strategia di audit più rigida quanto alla periodicità e all'ampiezza di audit.	105
 Abrogato	106*
 La FINMA può adeguare la strategia di audit (intervento).	107
 C. Rendiconto	
 Nel quadro del rapporto di audit deve essere confermato il rispetto delle disposizioni della FINMA (p. es. nell'ambito di una decisione).	108
 D. Termini	
 I rapporti di audit devono essere inviati quattro mesi dopo la chiusura annuale. L'analisi dei rischi e la strategia di audit devono essere inviate entro lo stesso termine.	109
 E. Audit susseguenti	
 Se la società di audit ha stabilito un termine di cui all'art. 27 cpv. 2 LFINMA, essa esegue un audit susseguente in un lasso di tempo adeguato dopo la scadenza del termine stabilito.	110
 F. Audit di centrali di emissione di obbligazioni fondiarie	
 Le disposizioni generali e quelle speciali del presente capitolo si applicano, per ana-	111

logia, alle centrali di emissione di obbligazioni fondiarie.

G. Audit dei conti annuali

La società di audit tiene conto delle disposizioni della FINMA e dell'ASR concernenti la relazione completa ai sensi dell'art. 728b del Codice delle obbligazioni (CO). Deve inoltre essere redatto un rendiconto completo per le seguenti unità: i) assoggettati che non hanno la struttura di società anonima; ii) le succursali di banche estere e iii) i gruppi e i conglomerati finanziari che, in quanto tali, sono assoggettati alla sorveglianza della FINMA. 112*

I^{bis}. Disposizioni particolari per l'audit delle infrastrutture del mercato finanziario

In linea di principio, la vigilanza sulle infrastrutture del mercato finanziario viene esercitata della FINMA. La LInFi prevede tuttavia che le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica siano in via aggiuntiva sottoposte alla sorveglianza della Banca nazionale svizzera (BNS). 112.1*

A. Analisi dei rischi

L'analisi dei rischi deve essere effettuata in base alle disposizioni generali come pure in base alle disposizioni particolari in materia di analisi dei rischi presso banche e commercianti di valori mobiliari (cfr. nm. 79 segg.). Nella stima dei rischi occorre considerare le particolarità dei titolari dell'autorizzazione ai sensi della LInFi.¹ 112.2*

B. Strategia di audit

La FINMA definisce la strategia di audit standard minima per l'audit di base. Per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica, ciò avviene di concerto con la BNS. In conformità al nm. 4 la FINMA può definire ulteriori indicazioni in merito allo svolgimento dell'audit (punti di audit).² Se la situazione di rischio di un assoggettato lo richiede, in base all'analisi dei rischi la società di audit redige una proposta motivata relativa a una strategia di audit più stringente dal punto di vista della periodicità e dell'ampiezza dell'audit. 112.3*

La FINMA può adeguare la strategia di audit (intervento).³ 112.4*

¹ Per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica, l'analisi dei rischi deve essere inoltrata anche alla BNS.

² Per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica, anche la BNS può definire tali indicazioni (punti di audit).

³ Per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica, alla BNS viene attribuita la medesima competenza (intervento).

C. Rendiconto

Il rendiconto si basa sulle disposizioni particolari per banche e commercianti di valori mobiliari (cfr. nm. 108).⁶ 112.5*

D. Termini

I termini si basano sulle disposizioni particolari per banche e commercianti di valori mobiliari (cfr. nm. 109). 112.6*

E. Audit susseguenti

Gli audit susseguenti si basano sulle disposizioni particolari per banche e commercianti di valori mobiliari (cfr. nm. 110). 112.7*

II. Disposizioni speciali per l'audit ai sensi della LICol

A. Analisi dei rischi

L'analisi dei rischi deve essere eseguita in base alle disposizioni generali e a quelle speciali sull'analisi dei rischi per le banche e i commercianti di valori mobiliari (cfr. nm. 79 segg.). Nella valutazione dei rischi occorre considerare gli investimenti collettivi di capitale gestiti dai rispettivi titolari dell'autorizzazione ai sensi della LICol. 113

B. Strategia di audit

La strategia di audit standard si applica se, in base all'analisi dei rischi della società di audit e alla valutazione dei rischi da parte della FINMA, non emerge la necessità di adeguarla. 114

Tale scenario si configura quando il rischio netto è giudicato «basso» o «medio». Se per un ambito di verifica o un campo di verifica il rischio netto è «elevato» o «molto elevato», la società di audit adegua la propria strategia di audit nell'ampiezza di audit e nella periodicità dell'audit nel modo seguente: 115*

- se il rischio netto è «elevato», viene effettuato un intervento a scadenza annuale con ampiezza di audit «valutazione critica»; 116*
- se il rischio netto è «molto elevato», viene effettuato un intervento annuale con ampiezza di audit «audit». 117*

Tali adeguamenti alla strategia di audit standard devono essere apportati a tutti gli 117.1*

⁶ Per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica, il rendiconto deve essere inoltrato anche alla BNS.

ambiti e campi di verifica, ad eccezione di:

- *corporate governance*: in linea di massima, una valutazione critica annuale è sufficiente anche in caso di rischio netto «molto elevato»;
- revisione interna: in linea di massima, una valutazione critica annuale è sufficiente anche in caso di rischio netto «molto elevato».

Se necessario dal punto di vista della complessità e della situazione di rischio di un assoggettato, la società di audit elabora, basandosi sull'analisi dei rischi, una proposta motivata per una strategia di audit più rigida quanto alla periodicità e all'ampiezza di audit. 118

Abrogato 119*

La FINMA può adeguare la strategia di audit (intervento). 120

C. Termini

Documento:	Termine:	121
Rapporto di audit	6 mesi dopo la chiusura dell'esercizio	
Analisi dei rischi e strategia di audit dell'anno seguente ⁷	6 mesi dopo la chiusura dell'esercizio	
Rapporto di audit della direzione del fondo, in caso di chiusure di prodotti durante l'anno (estratto del rapporto di audit con soltanto gli aspetti inerenti ai prodotti) ⁸	6 mesi dopo la chiusura dell'esercizio contabile dei prodotti (trimestrale)	
Rapporto di audit delle banche depositarie	3 mesi dopo la chiusura dell'esercizio della direzione del fondo o della SICAV	

D. Audit susseguenti

Se la società di audit ha impartito un termine secondo l'art. 27 cpv. 2 LFINMA, essa esegue un audit susseguente in un lasso di tempo adeguato dopo la scadenza del termine stabilito. 122

⁷ Per le banche depositarie e i rappresentanti di ICC esteri non deve essere inviata alcuna analisi dei rischi.

⁸ Rendiconto integrativo trimestrale di cui all'art. 105 cpv. 2 OICol-FINMA.

III. Disposizioni speciali per l'audit di imprese di assicurazione

A. Analisi dei rischi

Nell'analisi dei rischi (cfr. allegato Analisi dei rischi Assicurazioni), la società di audit descrive, per i rischi individuati, anche i provvedimenti attuali, efficaci e volti al contenimento del rischio che sono già stati adottati dall'impresa di assicurazione, dal gruppo assicurativo o dal conglomerato assicurativo, ovvero che possono essere considerati come sicuri nel corso dei sei mesi successivi. Parimenti, deve essere constatata la mancanza di appositi provvedimenti per i rischi individuati. 122.1*

La società di audit valuta i rischi al netto (molto elevato, elevato, medio, basso) tenendo conto delle misure descritte volte a contenere i rischi (o dell'eventuale conferma negativa) e classifica i rischi al netto in maniera gerarchica. 122.2*

A seconda della categoria di vigilanza dell'impresa di assicurazione, la FINMA può rinunciare a un'analisi annuale dei rischi. 123

Per le imprese di assicurazione che non sottostanno alla vigilanza istituzionale integrale della FINMA si rinuncia a un'analisi dei rischi. Si annoverano in particolare: 124

- succursali di imprese di assicurazione estere in Svizzera; 125*
- casse malati mantello, soggette alla vigilanza istituzionale dell'Ufficio federale della sanità (art. 25 OAMal in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 2 lett. b LSA); e 126
- *captive* di riassicurazione che presentano dimensioni contenute e una struttura del rischio semplice. 127*

B. Strategia di audit

La FINMA stabilisce la strategia di audit. 128

C. Termini

Documento	Termine	
Rapporti di audit sulle attività di audit delle imprese di assicurazione (tranne le imprese di riassicurazione)	30 aprile dell'anno successivo all'esercizio	129
Rapporti di audit sulle attività di audit delle imprese di assicurazione che esercitano esclusivamente la riassicurazione	30 giugno dell'anno successivo all'esercizio	
Rapporti di audit sulle attività di audit dei gruppi e dei conglomerati assicurativi	30 aprile dell'anno successivo all'esercizio	
Analisi dei rischi per imprese di assicura-	30 aprile dell'anno successivo all'esercizio	

zione (tranne le imprese di riassicurazione)	
Analisi dei rischi per imprese di assicurazione che esercitano esclusivamente la riassicurazione	30 giugno dell'anno successivo all'esercizio
Analisi dei rischi per gruppi e conglomerati assicurativi	30 aprile dell'anno successivo all'esercizio

D. Audit dei conti annuali

La società di audit tiene conto delle disposizioni della FINMA e dell'ASR concernenti la relazione completa ai sensi dell'art. 728b CO. Le succursali di assicurazioni estere assoggettate alla vigilanza della FINMA devono allestire e inoltrare un conto annuale costituito da bilancio, conto economico e allegato in base ai principi delle prescrizioni in materia di presentazione dei conti di cui agli artt. 957-961d del Codice delle obbligazioni, tenendo conto delle ulteriori disposizioni della FINMA. 130*

IV. Disposizioni speciali per l'audit degli intermediari finanziari direttamente sottoposti secondo l'art. 2 cpv. 3 LRD (IFDS)

A. Analisi dei rischi

Il linea di massima non deve essere effettuata alcuna analisi dei rischi. Se necessario, la FINMA può ordinare di eseguire presso un IFDS un'analisi dei rischi secondo le disposizioni generali della presente circolare. 131

B. Strategia di audit

La strategia di audit standard definita dalla FINMA si applica a tutti gli audit degli IFDS. La FINMA può in ogni momento ordinare audit complementari. 132

C. Rispetto dei requisiti per l'autorizzazione e lacune nell'applicazione degli obblighi di diligenza

Se la società di audit constata che i requisiti per l'autorizzazione non sono più soddisfatti o che l'applicazione degli obblighi di diligenza da parte dell'IFDS presenta delle carenze, è tenuta a indicarlo nel rapporto di audit. 133

D. Audit sul posto

Gli audit devono essere eseguiti sul posto nei locali dell'IFDS. Quest'ultimo mette a disposizione della società di audit un luogo di lavoro consono, nonché tutto il materiale necessario, i documenti e i giustificativi necessari per procedere all'audit. 134

E. Rischio inerente all'audit

Dopo avere proceduto all'audit, la società di audit deve prendere posizione e fornire un parere sullo svolgimento e sui risultati dell'audit nel quadro del rapporto di audit, 135

menzionando in particolare:

- se durante l'audit sono sorte delle difficoltà; 136
- se ha ricevuto dall'IFDS tutto il materiale e tutti i giustificativi, inclusa la documentazione contabile, richiesti dalla società di audit; 137
- se l'IDFS ha illustrato in modo trasparente e completo la sua attività e organizzazione aziendale. 138

La società di audit deve altresì indicare: 139

- in che modo ha proceduto all'audit; 140
- quale materiale e quali giustificativi sono stati consultati; 141
- il numero dei dossier e delle transazioni sottoposti all'audit; 142
- la durata dell'audit. 143

F. Termini

L'audit deve essere eseguito entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio e il rapporto di audit deve essere presentato al più tardi 7 mesi dopo la chiusura dell'esercizio. 144

Per quanto riguarda i nuovi intermediari finanziari ai sensi della LRD autorizzati, per il periodo di audit si applicano, di massima, le seguenti regole: 145

- per gli intermediari finanziari ai sensi della LRD che ottengono l'autorizzazione entro il 30 settembre di un anno civile, la società di audit deve, per l'anno successivo a quello in cui è stata rilasciata l'autorizzazione, effettuare l'audit basandosi sulla strategia di audit standard. Il periodo di audit comprende il periodo che va dal rilascio dell'autorizzazione, ovvero dall'avvio dell'attività, alla fine dell'esercizio in questione; 146
- per gli intermediari finanziari ai sensi della LRD che ottengono l'autorizzazione dopo il 30 settembre di un anno civile, il periodo di audit contempla il periodo che va dal rilascio dell'autorizzazione, ovvero dall'avvio dell'attività, fino alla fine dell'esercizio successivo. 147

Nel quadro del rilascio dell'autorizzazione, la FINMA può disporre altrimenti riguardo all'esecuzione del primo audit. 148

V. Allegati

I progetti riguardanti le strategie di audit standard e le analisi dei rischi possono esse- 149

re desunti dagli allegati.

Parte 3 Disposizioni transitorie

Abrogato	150*
Abrogato	151*
Abrogato	152*
Abrogato	153*
Abrogato	154*
Abrogato	155*

Parte 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.	156
---	-----

Elenco delle modifiche



Questa circolare è modificata come segue:

Modifiche del 28.11.2014 entrate in vigore il 1.1.2015.

Nm. nuovi	44.1-44.8, 75.1, 76.1, 78.1, 122.1, 122.2
Nm. modificati	4, 6, 9, 11, 25, 29, 35, 37, 39, 43, 46, 48, 54, 64, 77, 80, 106, 112, 119, 125, 127, 130
Nm. abrogati	2, 3, 5, 7, 8, 26, 44, 45, 47, 53, 55-62, 72, 74, 75, 150-155

Inoltre, nell'intera circolare il concetto di «audit di vigilanza» è stato sostituito con quello di «audit».

Modifiche del 18.11.2016 entrate in vigore il 1.1.2017.

Nm. nuovi	2.1, 101.1, 103.1, 112.1–112.7, 117.1
Nm. modificati	4, 67, 94, 98, 99, 101, 102, 112, 115, 116, 117, 130
Nm. abrogati	106, 119